

Sommario

DATE RILEVANTI AI FINI DEI NUOVI OBBLIGHI	2
SOGGETTI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA	2
TEMPISTICHE DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA.....	3
REGOLE DI EMISSIONE A PRIVATI E SOGGETTI PARTICOLARI	5
DATI OBBLIGATORI PER LEGGI SPECIFICHE	6
MARCA DA BOLLO	7
SCARTO E MANCATO RECAPITO	8
DETRAZIONE IVA.....	9
REGISTRAZIONE FATTURE ESTERE RICEVUTE (non elettroniche).....	9
INFORMAZIONI SOLO PER I SOGGETTI MINIMI/FORFETARI	10

LA PRESENTE CIRCOLARE OPERATIVA NON HA PRETESA DI ESAUSTIVITA' E, IN ALCUNI PASSAGGI, IN ASSENZA DI CHIARIMENTI NORMATIVI, SI FONDA SOLTANTO SU SPUNTI DI PRASSI E DOTTRINALI.

DATE RILEVANTI AI FINI DEI NUOVI OBBLIGHI

01/01/2019	•OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI
30/06/2019	•INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI PER SOGGETTI CON VOLUME D'AFFARI SUPERIORE A 400.000 Euro
01/01/2020	•INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI PER SOGGETTI CON VOLUME D'AFFARI INFERIORE A 400.000 Euro

SOGGETTI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA




(N.B. Dai vostri fornitori che rientrano nelle seguenti casistiche riceverete la fattura in formato PDF/cartaceo: si consiglia la registrazione di queste in un sezione dei registri Iva con numerazione distinta)

- **Soggetti non residenti;**
- **Soggetti non residenti con Identificazione diretta in Italia;**
- **Soggetti Forfettari** (*commi 54/89, legge 190/2014*)
- **Soggetti Minimi** (*articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011*)
- **Soggetti agricoli Speciali** *di cui all'art. 34 del DPR 633/72.*
- **Operatori sanitari** che inviano i dati al sistema della Tessera sanitaria (quali medici e strutture sanitarie) l'esclusione è per ora limitata al solo 2019 e alle fatture i cui dati sono trasmessi al sistema tessera sanitaria (Sts). Pertanto questi soggetti nel momento in cui emettono fatture nei confronti di soggetti per i quali non inviano i dati al Sts sono obbligati all'emissione della fattura elettronica (si pensi al caso del medico che fa una consulenza a un altro medico.
- le **associazioni sportive dilettantistiche** che optano per il regime speciale Iva e dirette di cui agli articoli 1 e 2 della legge 398/1991. Per le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) l'esclusione scatta solo se i proventi di carattere commerciale del periodo d'imposta precedente sono di importo non superiore a 65mila euro.

TEMPISTICHE DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Ferme restando le regole generali di individuazione della data dell'operazione ai fini dell'esigibilità iva (es. consegna, pagamento) sono variate le tempistiche di emissione della fattura:



LA DATA DI EMISSIONE = data di **esito positivo** dell'invio tramite SDI: **considerando le tempistiche tecniche dello sdi NON ASPETTARE ULTIMI GIORNI A DISPOSIZIONE PER L'INVIO (non aspettare tutti i 10 giorni a disposizione)**

- FINO AL 30/09 PER I CONTRIBUENTI MENSILI E 30/06 PER I TRIMESTRALI
 MORATORIA SANZIONI qualora la fattura verrà emessa entro la liquidazione relativa al momento di effettuazione dell'operazione
- A REGIME
PER LE FATTURE IMMEDIATE* si potrà emettere la fattura entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione
*(*Infatti tale maggior termine non ha impatto sulle casistiche ove la fattura può essere differita:
 Esempio -> consegne di beni con Ddt del mese di agosto 2019: la fattura differita può comunque essere emessa e trasmessa allo Sdi entro il 15 settembre.)*



La norma prevede che la fattura immediata deve sempre riportare la data di effettuazione dell'operazione.



I soggetti tenuti alla certificazione del corrispettivo pagato, in caso di richiesta di emissione di una fattura sostitutiva di scontrino, dovranno emettere immediatamente la fattura (senza godere del differimento dei termini) salvo non si proceda ad emettere subito lo scontrino e successivamente emettere una fattura elettronica indicando i riferimenti dello scontrino.



Le regole per il versamento dell'Iva non cambiano e non sono influenzate dalle nuove tempistiche di emissione e trasmissione della fattura elettronica.



In caso di scarto della fattura la nuova fattura deve essere reinviata allo Sdi entro 5 giorni di calendario.

ESEMPLI:

1. Cessione di bene in data 25 gennaio 2019

La fattura immediata può essere emessa senza sanzione entro il 16 febbraio 2019 ma l'Iva relativa deve comunque essere computata a debito nella liquidazione di gennaio. A regime, la fattura elettronica potrà essere invece emessa entro il 4 febbraio (cioè entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione) ma sempre con liquidazione a gennaio.

2. Cessione di beni in data 20 gennaio 2019 con emissione di Ddt

Nel primo semestre 2019, la fattura elettronica differita può essere emessa senza sanzione entro il 16 febbraio 2019 (anziché entro il 15 febbraio) ma l'Iva relativa deve comunque essere computata a debito nella liquidazione di gennaio.

3. Incasso in data 10 gennaio 2019

Poiché siamo nel primo semestre 2019, la fattura immediata può essere emessa senza sanzione entro il 16 febbraio 2019, ma l'Iva relativa deve comunque essere computata a debito nella liquidazione di gennaio (a regime, la fattura elettronica potrà essere invece emessa entro 10 giorni e dunque nel nostro caso sarebbe stato il 20 gennaio).

4. Incasso con liquidazione iva trimestrale

Se un contribuente incassa un corrispettivo in gennaio e liquida l'Iva trimestralmente ha tempo fino al termine della liquidazione del 16 maggio per emettere la fattura senza applicazioni di sanzioni. Successivamente varrà anche per lui il termine generale dei 10 giorni.



Si consiglia vivamente di predisporre due sezionali iva separati ai fini della numerazione e registrazione delle fatture immediate e differite.



Si consiglia di registrare le fatture emesse (per chi tiene la contabilità in autonomia) nella data del documento.

REGOLE DI EMISSIONE A PRIVATI E SOGGETTI PARTICOLARI

❖ CLIENTE PRIVATO O CONDOMINI	codice convenzionale «000000»	<ul style="list-style-type: none"> L'emittente è tenuto a comunicare tempestivamente al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è nell'area riservata del sito web delle Entrate; Deve consegnare una copia cartacea o PDF salvo il privato vi rinunci. <p> <u>Chiedere sempre al privato se vuole la fattura cartacea: se si, obbligo di fornirla.</u></p>
❖ CLIENTE ESTERO	codice convenzionale «XXXXXXX»	<ul style="list-style-type: none"> Si può decidere (per evitare la compilazione dell'esterometro) di predisporre il flusso in Xml anche per le fatture attive emesse nei confronti dei non residenti. <p> Per le fatture relative alle Esportazioni (bolletta doganale) al momento non è chiaro se sia necessario inserire le stesse nell'Esterometro; nel caso in cui non sia necessario si potrà anche evitare di emettere le fatture elettroniche per esportazioni (cessioni extrae).</p>
❖ CLIENTE CHE NON FORNISCE PEC O CODICE IDENTIFICATIVO	codice convenzionale «000000»	<ul style="list-style-type: none"> Se il vostro cliente ha comunicato in Agenzia delle Entrate il proprio codice o Pec il recapito è sempre effettuato perché prevale quanto comunicato in AdE; Se il vostro cliente NON ha comunicato in Agenzia delle Entrate il proprio codice si verifica il mancato recapito: <ul style="list-style-type: none"> La fattura è in ogni caso regolarmente emessa e si deve comunicare al cliente che la stessa è a disposizione nella sua area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, consegnando anche una copia cartacea/PDF.
❖ CLIENTE FORFETTARIO/ MINIMO	codice convenzionale «000000» Pec o codice identificativo	<p>Il Forfettario/Minimo cliente è parificato ad un privato.</p> <p>Il Forfettario/Minimo può facoltativamente fornire Pec o codice identificativo.</p>

 In tutti i casi in cui risulti obbligatorio fornire la copia cartacea/PDF, dovrà essere esplicitamente indicato che si tratta della copia della fattura trasmessa e che il documento fiscalmente valido sarà esclusivamente quello disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

DATI OBBLIGATORI PER LEGGI SPECIFICHE

Oltre ai dati obbligatori della fattura, previsti dalla normativa Iva, e all'indirizzo telematico del cessionario o del committente (codice destinatario e Pec), vi sono molte altre informazioni obbligatorie da indicare, derivanti da:

1. Normativa sugli esportatori abituali;
2. Trasferte dipendenti;
3. Normativa sugli imballaggi;
4. Normativa sulle Accise;
5. Normativa sulla cessione di prodotti agricoli e alimentari.

Si ritiene corretto il loro inserimento nell'elemento

Causale del macroblocco <Dati Generali>	Elemento generico per tutta la fattura, da usare se l'informazione riguarda tutti i beni o i servizi fatturati
---	--

ovvero nell'elemento

AltriDatiGestionali del macroblocco <DatiBeniServizi>	Elemento Specifico per il singolo bene o servizio fatturato.
---	--

1. Le lettere di intento

Chi emette fatture senza Iva a esportatori abituali, deve indicare nella fattura (oltre al regime di non imponibilità Iva dell'articolo 8, comma 1, lettera c), Dpr 633/1972, nell'elemento RiferimentoNormativo del macroblocco <DatiBeniServizi>) anche gli estremi della relativa dichiarazione d'intento (articolo 1, comma 2, DI 29 dicembre 1983, n. 746), cioè la data, il numero progressivo e quello di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabili dalla ricevuta telematica delle Entrate.

2. Trasferte di dipendenti

Per poter detrarre l'Iva sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande, usufruite dai propri dipendenti in trasferta, la fattura per il vitto e l'alloggio deve essere intestata al soggetto beneficiario della detrazione. A questi fini, è consigliabile dotare da subito i propri dipendenti del **QR code** del datore di lavoro stesso (gli alberghi e i ristoranti, però, devono poterne consentire la lettura tramite l'installazione di appositi lettori).

Per la detrazione dell'Iva, poi, viene richiesto anche che i dati dei dipendenti fruitori della prestazione debbano essere indicati nella fattura ovvero in una apposita nota a essa allegata (circolare 3 marzo 2009, n. 6/E, risposta 2).

3. Il Conai

La dicitura **«contributo ambientale Conai assolto»**, previsto nelle cessioni di imballaggi successive alla prima, per quei soggetti che non hanno l'obbligo di dichiarare e versare il contributo al Conai, ma che sono comunque tenuti a pagare quello esposto in fattura dai loro fornitori di imballaggi (Dpcm 31 marzo 1999, regolamento Conai);

4. Normativa sulle Accise;

La targa del veicolo deve necessariamente essere riportata nella fattura elettronica per gli autotrasportatori per richiedere il rimborso dell'accisa sul gasolio consumato, ai sensi dell'articolo 24 ter e punto 4 bis della Tabella A del Dlgs 504/1995 e del Dpr 9 giugno 2000, n. 277.

5. La cessione di prodotti agricoli e alimentari

La dicitura **«assolve agli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del Dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»**, che deve essere inserita nei Ddt e nelle fatture, se questi vengono integrati con tutti gli elementi richiesti dall'articolo 62, comma 1, del Dl 24 gennaio 2012, n. 1 (la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento), al fine di evitare di stipulare in forma scritta i contratti che hanno a oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari.

MARCA DA BOLLO

Nel caso in cui sulla fattura elettronica debba essere assolta l'imposta di bollo sarà necessario spuntare l'apposito campo nella compilazione della fattura.

Il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture emesse durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (scadenza 30 aprile o 29 aprile per anni bisestili).

Il codice tributo è **“2501”**, denominato **“Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”**. In sede di compilazione del modello di versamento F24, il codice tributo va esposto nella sezione **“Erario”** in corrispondenza delle somme indicate nella colonna **“importi a debito versati”**, con l'indicazione nel campo **“anno di riferimento”**, dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, nel formato **“AAAA”**.

SCARTO E MANCATO RECAPITO

<p>SCARTO</p>	<p>Determina la mancata emissione della fattura e quindi l'esigenza di un nuovo invio della fattura post-correzione. In caso di superamento dei controlli, lo Sdi restituisce al soggetto trasmittente una ricevuta di consegna in cui viene specificato il buon esito del processo di recapito. Lo Sdi invia una nota di scarto al trasmittente fattura qualora fallisca una delle verifiche formali sul contenuto e in questi casi la suddetta fattura si considera non emessa.</p> <p>SOLUZIONE 1) La circolare 13/E del 2 luglio 2018 precisa che la fattura elettronica relativa al file scartato dallo Sdi, ove i sistemi lo consentano, vada preferibilmente emessa con la data e il numero del documento originario.</p> <p> In caso di scarto della fattura la nuova fattura deve essere reinviata allo Sdi entro 5 giorni di calendario.</p> <p>SOLUZIONE 2) SE LA PRIMA NON E' POSSIBILE, due passaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) L'emissione di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite Sdi), sulla quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi; b) storno con variazione contabile interna (nota di credito che non transita da SDI) <p> E' importante rispettare la corretta liquidazione Iva rispetto al momento di esigibilità dell'imposta. Quindi nel caso di fattura emessa il 31 maggio, scartata il 1° giugno, la stessa dovrà concorrere comunque alla liquidazione Iva del mese di maggio e conseguentemente la nota di variazione interna dovrà essere emessa nello stesso mese della nuova fattura corretta (ad esempio entrambe a maggio o entrambe a giugno).</p>
<p>IMPOSSIBILI TA' DI RECAPITO (es. Pec piena o errata, privati)</p>	<p>Comporta la valida emissione della fattura, il suo deposito da parte dello Sdi sull'area riservata del sito «Fatture e corrispettivi» accessibile dal destinatario e un'attività di comunicazione, da parte dell'emittente di disponibilità dell'e-fattura in tale area.</p> <p>La comunicazione può essere realizzata anche consegnando copia cartacea o PDF dell'originale della fattura trasmessa attraverso Sdi in modo da consentire una ricerca puntuale al cliente della fattura messa a disposizione.</p>



Il ricevente della fattura non può rifiutare il documento a differenza di quanto accade per le fatturePa: eventuali contestazioni circa la fattura dovranno essere gestite fuori dal sistema di interscambio necessitando l'emissione di una nota di variazione, da veicolare sempre tramite Sdi, a cura dell'emittente.

DETRAZIONE IVA

Il Dl 119/2018 ha previsto nuove regole in materia di detrazione dell'IVA:

- Se la fattura viene ricevuta entro il 15 del mese successivo, la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti può avvenire nella liquidazione in cui l'operazione è stata effettuata (data fattura);
- **Restano escluse le fatture del mese di dicembre che, se ricevute dopo la fine dell'anno, confluiscono necessariamente nella liquidazione del mese di ricevimento.**

ESEMPIO: Per la consegna di un bene avvenuta in ottobre 2018, la cui fattura è pervenuta all'acquirente nei primi giorni di novembre, registrando il documento entro il giorno 15 di novembre (nella data del documento), l'Iva può essere detratta nella liquidazione Iva mensile del mese di ottobre.

ESEMPIO: Nelle operazioni a cavallo d'anno, in assenza della fattura elettronica, l'acquirente non può detrarre l'Iva a dicembre. Ciò comporta che anche avendo pagato a dicembre, ad esempio il 28, se il fornitore emette fattura (data fattura 28 dicembre) nei 10 giorni successivi, ad esempio il 7 gennaio, l'acquirente, fino a che non riceverà la fattura, non potrà detrarre alcuna imposta (la detrazione avverrà necessariamente nel nuovo anno).

REGISTRAZIONE FATTURE ESTERE RICEVUTE (non elettroniche)

L'Esterometro deve essere trasmesso al fine di "dichiarare" le operazioni attive e passive intercorse con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato escluse quelle per le quali sia stata emessa fattura elettronica o una bolletta doganale.

Devono, quindi, essere comunicate le transazioni poste in essere con non residenti, dovendovi ricomprendere, in base all'articolo 7 del Dpr 633/1972, anche le operazioni effettuate con coloro che risiedono nei comuni di Livigno e di Campione d'Italia (circolare 13/E/2018).



Al fine di adempiere correttamente, qualora la contabilità sia tenuta direttamente dal cliente, si consiglia di registrare le fatture estere ricevute su un apposito sezionale con numerazione distinta.

INFORMAZIONI SOLO PER I SOGGETTI MINIMI/FORFETARI

EMISSIONE: I contribuenti che applicano il regime dei minimi (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011) o quello forfettario (commi 54/89, legge 190/2014) non sono obbligati ad emettere fatture elettroniche

RICEZIONE: I loro fornitori, tuttavia, devono emettere fattura elettronica nei loro confronti

- SE si intende fornire la Pec o il codice identificativo le fatture verranno ricevute elettronicamente nel proprio Hub o nella propria Pec a seconda della scelta
 - Le fatture dovranno essere anche conservate elettronicamente

- SE non si forniscono la Pec o il codice identificativo, il fornitore deve avvisare che lo Sdi metterà a disposizione la fattura nella sua area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate
 - Le fatture **NON** dovranno essere anche conservate elettronicamente (sufficiente la conservazione cartacea ordinaria)